



Unioni civili e Convivenze di fatto

Renzo Calvigioni

Premesse

- **Corte Costituzionale, 14 aprile 2010 n. 138** Il riconoscimento dell'unione tra persone dello stesso sesso non deve necessariamente avvenire tramite l'istituto del matrimonio, ma tramite una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, che spetta al Parlamento individuare
- **Corte Costituzionale, 11 giugno 2014 n. 170** illegittimità costituzionale di quelle norme che prevedono lo scioglimento automatico del matrimonio a seguito della rettificazione di sesso di uno degli sposi, non per contrasto con i principi costituzionali, quanto perché non prevede alcuna alternativa per coloro che non vogliono sciogliere il matrimonio, non consente il perdurare di un legame di coppia tutelato e protetto dall'ordinamento, anche se diverso dal matrimonio. Disciplina sulla quale deve intervenire il legislatore.



Ancora premesse

► **Corte di Cassazione, 15 marzo 2012 n. 4184**

l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende -non più dalla loro "inesistenza", e neppure dalla loro "invalidità", ma - dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.

► **Corte di Cassazione, 9 febbraio 2015 n. 2400** le coppie omosessuali alle quali, secondo il nostro ordinamento non è consentito il matrimonio, si trovano in una situazione avente gli stessi effetti giuridici delle coppie di fatto: il legislatore deve individuare un nucleo comune di diritti e doveri propri di tali coppie di fatto e disciplinarli in modo da garantirne fruibilità e tutela

Il Parlamento approva

- **Legge 20 maggio 2016, n. 76, G.U: 118 del 21 maggio 2016**, composta di un unico articolo e di 69 commi, *«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»*.
- Da comma 1 al comma 35 vengono disciplinate le **unioni civili** dal 36 al 69 le **convivenze** di fatto: le prime riguardano esclusivamente le coppie dello stesso sesso, le seconde indifferentemente coloro che volessero formalizzare la loro convivenza.



Registro delle unioni civili: come cambia

- ▶ In ogni comune è istituito il registro delle unioni civili, che si aggiunge agli altri registri di stato civile.
- ▶ E' prevista una parte I ed una Parte II
- ▶ Per le redazione dei relativi atti emanato il formulario da parte del Ministero dell'Interno, con d.m. 27 febbraio 2017.



Unione civile: cos'è?

- ▶ Non vi è **definizione** dell'unione civile, viene solo detto che si tratta di «**specifica formazione sociale**», richiamando sentenza Corte Costituzionale del 2010
- ▶ Ma anche del matrimonio manca una definizione nel codice civile, pur disciplinato in tutti i suoi aspetti. Cos'è il matrimonio? Risposte mutevoli nel tempo.



Unione civile: cos'è?

- ▶ **Unione civile diversa dal matrimonio? In che cosa?**
- ▶ **Manca la celebrazione, a cominciare dalla parola, come prevista dall'art. 107 c.c.: ma è stata introdotta la fascia tricolore, mentre l'utilizzo della stessa sala dedicata ai matrimoni è stato imposto dalla giurisprudenza**
- ▶ **Manca una procedura di pubblicazione, anche se è stata prevista una richiesta ed una fase istruttoria.**



Unione civile, come avviene?

- Mediante una richiesta della parti in un comune di loro scelta: può essere utilizzato l'istituto della procura
- Processo verbale sottoscritto dalle parti e usc
- Accertamenti da parte dell'ufficiale di stato civile, entro 30 giorni dalla richiesta o dal termine più breve comunicato dall'ufficiale di stato civile.
- Entro 180 giorni si deve procedere alla costituzione dell'unione civile o *tamquam non esset*



Requisiti

- **Maggiore età** – Non viene richiamato l'art. 84 c.c., né sono previste deroghe o la possibilità di ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere autorizzazione
- **Stesso sesso** – L'unione civile è riservata a persone dello stesso sesso, con esclusione delle persone di sesso diverso. Anche qui, nessuna possibilità di deroga.

Impedimenti

- Precedente vincolo: matrimoniale o unione civile, analogia con **art. 86 c.c.** nella parte che viene richiesta la libertà di stato. Intesa anche come esclusione di altra unione civile: modificato in tal senso dal comma 32 della legge 76/2016;
- Interdizione per infermità di mente: stessa dizione dell'art. **85 c.c.**
- Art. **87 c.c.**, primo comma, inoltre zio e il nipote e zia e la nipote
- Condanna per omicidio consumato o tentato (art. **88 c.c.**)



Procedura

- **Prevista una fase istruttoria tendente a verificare la non sussistenza degli impedimenti**
- **Se risulta impedimento, comunicazione alle parti e non si procede oltre.**
- **Se l'impedimento è stato rimosso, sarà cura delle parti presentare la documentazione.**
- **In caso di parte impossibilitata a presentarsi, potrà essere rilasciata procura, come avviene per le pubblicazioni di matrimonio.**



Costituzione dell'unione: come avviene?

- Di fronte all'ufficiale di stato civile del comune dove è stata presentata richiesta, alla presenza di due testimoni.
- Deve essere data lettura dei commi 11 e 12 della legge 76, contenenti i diritti e doveri delle parti.
- Redatto l'atto, viene letto e sottoscritto dalla parti, testimoni e ufficiale di stato civile.
- La costituzione può avvenire anche in comune delegato.



Costituzione dell'unione: come avviene?

- **In caso di parte impossibilitata a presentarsi in comune, è previsto che l'ufficiale dello stato civile possa recarsi dove si trova la parte per costituire l'unione civile, in presenza di due testimoni e segretario comunale .**
- **Stessa procedura anche in caso di imminente pericolo di vita: in tal caso si prescinde dalla richiesta e dagli accertamenti.**
- **E' prevista l'ipotesi di opposizione del pubblico ministero**



Unione civile dello straniero

- **Richiamo art. 116 c.c. (c. 19 legge 76 ed art. 8 c. 2 dpcm 144)**
- **Lo straniero che voglia costituire unione civile in Italia, dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato, da quale risulti nulla osta all'unione civile.**



Unione civile dello straniero.

- **Richiamo art. 116 c.c. (c. 19 legge 76)**
- **Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti**
- **Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

Matrimonio e unione civile

- Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. (comma 20, legge 76)
- La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#)



Scioglimento dell'unione civile

Sono cause di scioglimento:

- ▶ **Morte**
- ▶ **Dichiarazione di morte presunta**
- ▶ **Divorzio (si applicano anche gli artt. 6 e 12) – Non è prevista la fase della separazione**



Scioglimento dell'unione civile

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.


Ma il Tribunale di Brescia decide di trasformare l'unione civile in matrimonio...(decreto del 17 ottobre 2019, n. 11990)



Scioglimento dell'unione civile: davanti all'ufficiale di stato civile

Art. 63 c. 1 dpr 396/2000

g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea



Scioglimento dell'unione civile: davanti all'ufficiale di stato civile

Dopo almeno 3 mesi, la parti si presentano

- congiuntamente, per l'accordo di divorzio ai sensi dell'art. 12 legge 162/2014;
- congiuntamente con procedura di negoziazione assistita, ma previo nulla osta o autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014

Oppure:

Avviano procedura in Tribunale



Trascrizioni dall'estero

- ▶ Sono trascritte le unioni civili costituite all'estero di fronte alla nostra autorità consolare.
- ▶ Possono essere trascritti i matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso o le unioni civili pure costituite all'estero;
- ▶ La trasmissione degli atti è a cura della nostra autorità diplomatica o consolare.



Trascrizioni dall'estero

- Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
- L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
- **Corte di Cassazione n. 11696 del 14/5/2018**
- La trascrizione potrà avvenire anche su richiesta delle parti, art. 12 c. 11 del dpr 396/2000



Unione a seguito rettificazione di sesso

- In caso di rettificazione di sesso, il matrimonio non si scioglie ma si trasforma in unione civile, previa manifestazione di volontà dei coniugi.
- La manifestazione di volontà resa in udienza durante il processo per la rettificazione di sesso
- Il giudice ne ordina l'iscrizione all'usc
- Annotazione a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita delle parti.
- Possibilità di effettuare la scelta del cognome comune e della separazione dei beni.


Vivere in coppia oggi




Matrimoni



Convivenza di fatto
(dichiarata e registrata in
anagrafe)



Unione civile



Convivenza "libera"
basata su vincoli affettivi

La convivenza di fatto

Art. 1 Comma 36 L. n. 76/2016

Si intendono per « conviventi di fatto »

due persone maggiorenni

unite stabilmente da legami affettivi di coppia

e di reciproca assistenza morale e materiale,

non vincolate da rapporti di

parentela, affinità o adozione,

da matrimonio o da un'unione civile.



Requisiti della convivenza di fatto

- ✚ Maggiore età (non sono previste deroghe)
- ✚ Convivenza (coabitazione “qualificata”)
elemento oggettivo - da accertare
- ✚ Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (elemento soggettivo)
- ✚ Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.



I vincoli fra le parti e verso terzi

I 2 conviventi di fatto:

- non possono essere parenti, o affini o legati fra loro da vincoli adottivi,
- non possono essere sposati o uniti da unione civile,

né fra loro né con terze persone

Famiglia anagrafica e convivenza anagrafica

Differenze e punti di contatto

I due istituti anagrafici hanno in comune due elementi:


- a) la **COABITAZIONE**
- b) la **DIMORA ABITUALE NELLO STESSO COMUNE**

La specificità è data dal “legame” fra i soggetti della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica:

- nella **famiglia anagrafica** si tratta di vincoli di coniugio, parentela, ... vincoli affettivi
- nella **convivenza anagrafica** il comune denominatore è dato dal motivo della convivenza (di cura, religioso, militare ecc.)



Famiglia anagrafica



Convivenza anagrafica



Convivenza di fatto



M+M o M+F o F+F

Sono 3 entità differenti !



Costituzione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione, resa con i criteri previsti per ogni dichiarazione anagrafica (cioè dai responsabili di cui all'art. 6 = ogni componente maggiorenne della famiglia) all'ufficiale d'anagrafe, secondo le stesse modalità previste per le altre dichiarazioni anagrafiche.

Oggetto della dichiarazione sarà la costituzione di una convivenza di fatto.

L'accertamento della stabile convivenza

In sostanza

Affinché si configuri l'istituto giuridico dei "conviventi di fatto" sono necessari due elementi:

Elemento soggettivo: la dichiarazione di due persone maggiorenni (dichiarazione di entrambe le parti), unite stabilmente da legami affettivi di coppia

Elemento oggettivo: la stabile convivenza, che deve essere accertata.

L'elemento soggettivo, per ovvi motivi, non è accertabile.

Per l'accertamento dell'elemento oggettivo l'ufficiale d'anagrafe dovrà avvalersi degli strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento anagrafico.



Contratto di convivenza: riflessi anagrafici

I conviventi di fatto possono disciplinare i **rapporti patrimoniali** relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza**, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato ... (commi 50 e 51)



Iscrizione all'anagrafe del contratto di convivenza

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia **al comune di residenza** dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Iscrizione all'anagrafe del contratto di convivenza

Il richiamo agli artt. 5 e 7 d.P.R. n. 223/1989 non è corretto !

L'art. 5 disciplina le convivenze anagrafiche (*“Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune”*), mentre l'art. 7 disciplina i motivi di iscrizione anagrafica (*L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita,....*

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ... nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune).

Non si tratta di iscrizione all'anagrafe (in anagrafe si registrano persone fisiche, singole o aggregate in famiglie o convivenze anagrafiche) ma di registrazione di un dato (la stipula del contratto di convivenza) nella banca dati anagrafica.

Contratto di convivenza

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 7/2016, ha previsto che:

L'ufficiale d'anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza dovrà tempestivamente procedere:

- 1) a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del notaio/avvocato;
- 2) ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto *[consentendo di ricevere istanze di accesso da parte di chi, ai sensi della legge n. 241/1990, vantasse un interesse giuridicamente tutelato]*

Le **certificazioni anagrafiche** dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede.

Contratto di convivenza

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. **78/2021 del 21/9/2021**, ha previsto che:

Afferma l'Avvocatura Generale che "dalla disciplina surrichiamata, emerge come la registrazione del contratto di convivenza sia solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili:

un legame affettivo di coppia (requisito):

la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo);

a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi."







Risoluzione del contratto di convivenza

“Anche la risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere registrata - nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali - mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica da parte del notaio/avvocato, o della comunicazione da parte dell'ufficiale dello stato civile”

[Ministero dell'interno - Circolare n. 7/2016]

Risoluzione del contratto di convivenza

L'ufficiale d'anagrafe dovrà procedere alla registrazione della risoluzione nei casi in cui riceva uno dei seguenti atti:

-  Notifica da parte del notaio/avvocato dell'intervenuta risoluzione per accordo delle parti;
-  Notifica da parte del notaio/avvocato dell'intervenuta risoluzione per recesso unilaterale;
-  Comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile riguardante il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed altra persona;
-  Notifica da parte del notaio/avvocato dell'intervenuta risoluzione per morte di una parte

Ministero dell'interno - Circolare n. 7/2016



Cessazione della coabitazione

La cessazione della coabitazione fa automaticamente venir meno la convivenza di fatto, ma non ha effetti sul contratto di convivenza, il quale si risolve solo ed esclusivamente per i casi indicati dal comma 59 della legge



Certificazione del solo contratto di convivenza



In ogni caso...

**GRAZIE...
DELLA VOSTRA
ATTENZIONE!!!**

